

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 413/2008/BB - Applicazione retroattiva di una nuova politica di citazione**

Decisione

**Caso 413/2008/BB - Aperto(a) il 16/04/2008 - Raccomandazione su 05/01/2010 - Decisione del 08/04/2010**

Il denunciante, cittadino maltese e professore universitario, aveva stipulato dei contratti di servizio nel 2004 e nel 2006 con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) in base ai quali aveva elaborato dei documenti scientifici destinati ad essere pubblicati da parte del Cedefop (il Cedefop è un'agenzia europea che aiuta la promozione e lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale nell'Unione europea, con sede a Salonicco, Grecia).

Nel 2004, il denunciante era stato citato quale "autore" sulla copertina di una pubblicazione. Tuttavia, il Cedefop si è rifiutato di citarlo quale autore nella relazione del 2006, pubblicata nel 2008, basando la sua decisione sulla sua nuova politica di citazione, adottata nell'ottobre 2007. Il denunciante pretendeva che il rifiuto del Cedefop non era conforme alla prassi in uso precedentemente ed era sleale e, pertanto, rivendicava il riconoscimento della sua paternità.

Il Mediatore ha offerto una proposta di soluzione amichevole avendo anzitutto scoperto un caso di cattiva amministrazione in quanto il Cedefop non aveva agito lealmente e non aveva rispettato le legittime aspettative del denunciante nell'applicare la nuova politica delle citazioni alla relazione del denunciante del 2006, anche se la relazione era stata concordata, completata e accettata per la pubblicazione prima dell'entrata in vigore, nell'ottobre 2007, della nuova politica della citazione del Cedefop.

Il Cedefop aveva respinto la proposta di soluzione amichevole, adducendo il fatto che i contratti attribuivano esplicitamente i diritti di proprietà intellettuale al Cedefop e che il denunciante non agiva in buona fede. IL Mediatore respingeva categoricamente questa affermazione del Cedefop inviando un progetto di raccomandazione in base al quale il Cedefop avrebbe



riconosciuto la paternità dell'operato del denunciante e inserito un' *errata corrige* in tutte le versioni dello studio di futura distribuzione. Il Cedefop ha accettato questo progetto di raccomandazione e ha concordato di attuarlo.

Il denunciante era soddisfatto del risultato e ha sinceramente ringraziato il Mediatore e il suo gruppo.

## IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante è un professore universitario. Nel 2004 ha stipulato per la prima volta un contratto di servizi con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Il Cedefop è un'agenzia europea che contribuisce a promuovere e sviluppare l'istruzione e la formazione professionale nell'Unione europea. Sulla base di tale contratto, ha redatto un documento scientifico (in prosieguo: la "relazione 2004"), che è stato successivamente pubblicato dal Cedefop. Il denunciante è stato citato come autore nella sua copertina [1] .
2. Il 15 giugno 2006 il denunciante ha firmato un ulteriore contratto di servizi [2] ("il contratto") con il Cedefop per redigere un nuovo documento scientifico ("la relazione del 2006").
3. La relazione del denunciante del 2006 è stata accettata per la pubblicazione nel marzo 2007 e pubblicata nel 2008, con il titolo *From policy to practice, A systems change to life guidance in Europe* . [3] Tuttavia, il suo nome non è stato citato nella copertina. Invece, è stato menzionato solo come uno dei contributori nella sezione "Acknowledgements" della relazione.
4. Nel gennaio 2008, in risposta a un'interrogazione del denunciante, il Cedefop ha spiegato di aver modificato la sua politica di citazione nell'ottobre 2007. Di conseguenza, la paternità delle relazioni esterne non è più stata riconosciuta nelle pubblicazioni del Cedefop.
5. Il 10 febbraio 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore.

## OGGETTO DELL'INDAGINE

6. Il denunciante ha affermato che il rifiuto del Cedefop di riconoscerlo come autore della relazione del 2006 era incompatibile con la prassi precedente del Centro ed era ingiusto.
7. Il denunciante ha sostenuto che il Cedefop dovrebbe riconoscere la sua paternità nella sezione Acknowledgements della relazione conformemente ai termini concordati con lui.

## L'INCHIESTA



8. Il 16 aprile 2008 il Mediatore ha chiesto al Cedefop di presentare un parere, come ha fatto il 24 luglio 2008. Il parere è stato trasmesso al denunciante per osservazioni, che ha inviato il 16 ottobre 2008.

9. Il 10 febbraio 2009 i servizi del Mediatore hanno contattato il denunciante per discutere una proposta di soluzione amichevole.

10. Il 19 marzo 2009 il Mediatore ha presentato una proposta per una soluzione amichevole al Cedefop.

11. Il 7 maggio 2009 il Cedefop ha dichiarato di non poter accettare la proposta del Mediatore.

12. Il 9 giugno 2009 il denunciante ha inviato le sue osservazioni alla risposta del Cedefop alla proposta del Mediatore.

13. Il 5 gennaio 2010 il Mediatore ha presentato un progetto di raccomandazione al Cedefop.

14. Il 15 gennaio 2010 il Cedefop ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore.

15. Il 18 marzo 2010 il denunciante ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato e ha ringraziato sinceramente il Mediatore e la sua squadra.

## **ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE**

### **A. SOSTIENE CHE IL CEDEFOP ABBIA AGITO IN MODO INGIUSTO E INCOERENTE**

#### *Argomenti presentati al Mediatore*

16. Il denunciante ha affermato che il rifiuto del Cedefop di riconoscerlo come autore della relazione del 2006 era incompatibile con la sua prassi precedente ed era ingiusto.

17. A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni:

(a) Il Cedefop lo ha chiaramente riconosciuto come autore del rapporto del 2004 citando il suo nome sulla copertina del rapporto 2004. Tuttavia, non lo ha fatto per quanto riguarda la relazione del 2006.

(B) Il contratto in base al quale gli è stata commissionata la relazione 2004 era esattamente lo stesso del contratto relativo alla relazione del 2006. Per questo motivo, quando ha concordato il contratto per redigere la relazione del 2006, ha ritenuto e si aspettava che la politica di citazione del Cedefop per la relazione del 2006 fosse identica a quella utilizzata per la relazione del 2004.



c) La nuova politica di citazione del Cedefop non avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente.

18. Il denunciante ha inoltre sostenuto che:

(a) nella versione pre-pubblicazione della relazione del 2006 distribuita ai partecipanti a una conferenza su " *Guida allo sviluppo della forza lavoro* " (Salonicco, 25-26 giugno 2007), il Cedefop lo ha citato come autore; e

(B) anche dopo l'introduzione della nuova politica, il Cedefop, nel novembre 2007, ha attribuito la paternità al sig. W. per una pubblicazione del sig. W. nella stessa serie di pubblicazioni in cui figura la relazione del denunciante.

19. Nel suo parere presentato al Mediatore, il Cedefop ha ammesso che i contratti conclusi con il denunciante riguardanti sia la relazione 2004 che la relazione del 2006 erano identici. Non includevano alcuna norma sulla politica di citazione. Tuttavia, l'articolo II.8 dei contratti prevedeva che: " *Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale ottenuti in esecuzione del contratto, sono di proprietà esclusiva del Cedefop, che può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a suo piacimento, senza limitazioni geografiche o di altra natura, tranne nel caso in cui esistano diritti di proprietà industriale o intellettuale prima della conclusione del contratto. All'articolo II.10, l'istituzione può decidere in merito all'uso, alla distribuzione e alla pubblicazione dei risultati del contratto di servizi, compreso il diritto di utilizzare solo parti dei risultati, o di non pubblicare uno qualsiasi dei risultati, come ritiene opportuno.*

20. Fino al 2007, il Cedefop non aveva una chiara politica di citazione per quanto riguarda i documenti redatti sulla base di contratti di servizi. Le decisioni al riguardo sono state prese caso per caso. Nell'ottobre 2007, il Cedefop ha stabilito la sua politica di citazione e le ha rigorosamente aderito a tutte le pubblicazioni pubblicate a partire da tale data.

21. Come risultato di questa politica, gli autori di relazioni remunerate, commissionate dal Cedefop sulla base di contratti di servizio e normalmente soggette a modifiche introdotte dagli esperti del Cedefop, non sono più citate come autori nelle pubblicazioni finali. Tuttavia, essi " *sono riconosciuti nella sezione Acknowledgements in linea con il loro contributo specifico al risultato ottenuto, compreso il chiaro riferimento al rispettivo contratto di servizio*". Al contrario, gli autori che presentano articoli non retribuiti per la pubblicazione del Cedefop dal titolo " *European Journal of Vocational Training* " sono riconosciuti come autori.

22. Nel caso del denunciante, il Cedefop ha sottolineato di non aver applicato retroattivamente la sua politica di citazione. A tale riguardo, ha osservato che la relazione del denunciante è stata pubblicata poco dopo la data di adozione della nuova politica.

23. Il Cedefop ha inoltre sottolineato che non è possibile informare i potenziali contraenti esterni, spesso rappresentati da consorzi, in merito a questa politica di citazione, dato il numero



di contratti di servizi aggiudicati. In ogni caso, tali contraenti non acquisiscono il diritto di essere citati come autori sulle pubblicazioni del Cedefop.

24. Per quanto riguarda la pubblicazione del sig. W., il Cedefop ha dichiarato di riguardare un contributo non retribuito che non era collegato ad un contratto di servizi. Pertanto, la politica di citazione non si applicava ad essa.

25. Infine, il Cedefop ha sostenuto che la versione del progetto di relazione del denunciante utilizzata alla conferenza di Salonicco nel giugno 2007 non costituiva ancora una "*pubblicazione del Cedefop*". Nella copertina era chiaramente indicato "*Documento di fondo/relazione finale, EN non riveduto*". Ciò significava che il documento non era stato modificato e non rivisto, dal momento che non erano ancora state apportate aggiunte o modifiche da parte degli esperti interni del Cedefop.

26. Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha compreso il nesso tra la remunerazione di uno studio e la paternità e ha sostenuto che gli esperti del Cedefop non hanno contribuito alla relazione del 2006. Egli ha mantenuto in sostanza la sua asserzione originaria, argomenti e rivendicazioni.

## **GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE**

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non era convinto che il Cedefop avesse risposto adeguatamente alle affermazioni e alle affermazioni del denunciante.

*La valutazione preliminare del Mediatore che porta a una proposta di soluzione amichevole*

27. In primo luogo, è indiscutibile che se uno scienziato produce un rapporto che deve essere pubblicato dal Cedefop, lo scienziato riceverebbe un ulteriore vantaggio se il suo nome fosse citato sulla copertina della pubblicazione.

28. In secondo luogo, il Cedefop può, nel suo margine di discrezionalità, stabilire una nuova politica di citazione che modifichi la sua prassi in materia di citazioni. Tuttavia, quando lo fa, il Cedefop non dovrebbe pregiudicare quegli autori che hanno fatto affidamento sulla *vecchia* pratica quando producono e presentano i loro studi. A tale riguardo, il Mediatore ha sottolineato una giurisprudenza consolidata secondo cui la revoca retroattiva di un atto giuridico, che ha conferito diritti individuali o benefici analoghi a un individuo, è contraria ai principi generali del diritto [4] .

29. Il Mediatore ha ritenuto ragionevole per il denunciante basarsi sulla prassi esistente del Cedefop quando, nel marzo 2007, ha presentato la relazione del 2006.

30. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che, applicando la sua *nuova* politica di



citazione alla relazione del denunciante del 2006, concordata, completata e accettata per la pubblicazione prima dell'entrata in vigore di tale *nuova* politica nell'ottobre 2007, il Cedefop a) non abbia agito in modo equo e b) non rispettasse le legittime aspettative del denunciante basate sulla *vecchia* prassi di citazione del Cedefop. Poiché ciò potrebbe essere un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ha presentato la seguente proposta di soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo:

*Il Cedefop potrebbe:*

*In primo luogo, chiedere scusa al denunciante per aver applicato la nuova politica di citazione alla relazione concordata e conclusa prima del 1° ottobre 2007; e*

*In secondo luogo, riconoscere l'autore della relazione 2006 da parte del denunciante negli stessi termini in cui è stata riconosciuta nella relazione del 2004 sulle politiche di orientamento nella società della conoscenza: tendenze, sfide e risposte in tutta Europa" e inserire una rettifica in tutte le versioni dello studio che saranno distribuite in futuro.*

*Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole*

31. Il Cedefop non è d'accordo con la proposta del Mediatore. Essa ha sostenuto di aver pienamente rispettato il contratto di servizi, che costituiva l'unica base giuridica per trattare la questione. A tale riguardo, ha sottolineato che i contratti conclusi nel 2004 e nel 2006 non hanno chiaramente conferito al denunciante il diritto di far valere il proprio nome.

32. Il Cedefop ha inoltre sostenuto che il principio giuridico del legittimo affidamento non era pertinente nel caso di specie, poiché prima dell'ottobre 2007 non esisteva alcuna prassi consolidata di citazione duratura. Piuttosto, le decisioni relative alle citazioni sono state prese caso per caso. In tale contesto, un singolo evento non costituisce una "pratica coerente". [5] Inoltre, il Cedefop non ha fornito alcuna garanzia che il denunciante sarebbe stato citato come autore della relazione del 2006.

33. Secondo il Cedefop, i contratti assegnavano esplicitamente e integralmente i diritti di proprietà intellettuale al Cedefop. Il denunciante ne era chiaramente consapevole. Non agiva quindi in buona fede. Inoltre, secondo il Cedefop, il denunciante ha ammesso nelle sue denunce al Cedefop che, da un punto di vista formale e giuridico, il diritto alla paternità non esisteva. [6] Di conseguenza, il denunciante non poteva avere un legittimo affidamento per ottenere un beneficio che sarebbe stato in realtà contrario alle disposizioni contrattuali chiaramente indicate. Il principio della certezza del diritto è stato rispettato, in quanto le norme giuridiche erano chiare e precise. [7] Il Cedefop ha sottolineato che non esiste nemmeno una giurisprudenza a sostegno della tesi secondo cui un'applicazione errata di una disposizione in un unico precedente contratto di servizi consentirebbe di sorgere un legittimo affidamento. Infatti, l'errata applicazione di un contratto non può mai conferire diritti individuali.

34. Il Cedefop ha inoltre sostenuto che un contraente esterno che firma un contratto di servizi con il Centro lo fa nella sua qualità di prestatore di servizi e non nella sua qualità di scienziato.



In sintesi, presta servizi in linea con disposizioni contrattuali molto specifiche e non fornisce un documento scientifico. I servizi da fornire al Cedefop sono descritti in dettaglio nel contratto di servizi, compresi l'oggetto esatto, il focus della ricerca e la durata della relazione da consegnare al Cedefop. Il rispettivo capitolato d'onori, che fa parte del contratto di servizi, fornisce istruzioni esatte sulla portata e sul contenuto della relazione in questione. Al fine di garantire la piena conformità al capitolato d'onori da parte del contraente esterno, il personale del Cedefop supervisiona e monitora passo dopo passo i compiti dei contraenti, fornendo orientamenti e istruzioni ai prestatori di servizi/appaltatori esterni. Inoltre, il risultato del contratto di servizio, cioè la relazione, può essere pubblicato in una versione completamente modificata, o nella versione originale. Il Cedefop può decidere di riscrivere la relazione a suo piacimento, in quanto è di proprietà intellettuale del Cedefop. Il Cedefop decide quando e se pubblicare, e potrebbe anche decidere di non pubblicare mai un rapporto.

35. Il Cedefop ha dichiarato che la data limite per la politica di citazione era ottobre 2007. Questo è stato applicato rigorosamente e senza eccezioni dal Cedefop. In ogni caso, una politica di citazione non esisteva prima dell'ottobre 2007, nonostante le ipotesi del denunciante in senso contrario.

36. Il Cedefop ha dichiarato che è entro il suo margine di discrezionalità stabilire una politica di citazione.

37. Il Cedefop ha inoltre affermato che la questione della citazione è una questione interna del Cedefop. A causa del suo carattere interno, la politica di citazione del Cedefop non è stata comunicata al denunciante. L'unico documento pertinente e giuridicamente vincolante per i contraenti esterni è costituito dal contratto di servizi.

38. Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante al contributo del sig. W., citato come autore, il Cedefop ha dichiarato che tale contributo non era collegato ad alcun contratto di servizi concluso con il Cedefop. Piuttosto, costituiva il lavoro indipendente di Mr. W.. Il Cedefop ha aggiunto che il signor W. può, naturalmente, rivendicare la paternità per questo lavoro. Al contrario, i contraenti esterni, compreso il denunciante, sono soggetti alle disposizioni dei loro contratti di servizi conclusi con il Cedefop. In altre parole, i loro contributi sono il risultato delle precise istruzioni e indicazioni contenute nel contratto di servizi, tra cui orientamenti, revisioni e correzioni da parte del personale del Cedefop. Pertanto, il contributo del personale del Cedefop a tale lavoro è indiscusso.

39. Il Cedefop ha attirato l'attenzione del Mediatore sul fatto che il denunciante ha inviato sette lettere di denuncia al Cedefop. Il Cedefop ha risposto ampiamente a ciascuno, nonostante il fatto che queste lettere fossero ripetitive e contenevano numerose accuse e affermazioni infondate.

40. Il Cedefop è rimasto sorpreso dal fatto che il denunciante non apprezzi che il suo contributo sia stato adeguatamente rispecchiato nella sezione riconoscimenti della relazione pubblicata. Essa ha sottolineato che il ricorso a tali riconoscimenti è prassi comune nell'Unione europea.



41. Dato che le disposizioni contrattuali, chiare e specifiche e seguite dal Cedefop alla lettera, costituivano l'unica base giuridica pertinente, il Cedefop non era d'accordo con la proposta di una soluzione amichevole.

42. Il Cedefop si è rammaricato del fatto che il denunciante avesse aspettative infondate e irragionevoli. Ha inoltre affermato che il tono e il contenuto della sua corrispondenza avevano sollevato seri dubbi circa l'interesse del denunciante a raggiungere una soluzione amichevole alla questione.

43. In conclusione, il Cedefop ha chiesto al Mediatore di riconsiderare la sua valutazione e di concludere la sua indagine con una constatazione di mancata cattiva amministrazione.

44. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha concluso che il Mediatore dispone di tutte le informazioni a disposizione per prendere una decisione.

*Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole*

45. Il Mediatore ha osservato che il Cedefop ha basato le sue argomentazioni a sostegno del rifiuto di accettare la sua proposta di soluzione amichevole unicamente sui diritti e sugli obblighi contrattuali del denunciante.

46. Il Mediatore ha osservato che i contratti conclusi con il denunciante nel 2004 e nel 2006 sono identici. Nessuno dei due contratti conferisce al denunciante il diritto contrattuale di far citare il suo nome come autore di una pubblicazione. Tuttavia, i contratti non obbligavano il Cedefop a non citare il denunciante come autore di una pubblicazione. Infatti, il Cedefop ha approfittato di questa flessibilità contrattuale scegliendo prima di citare il denunciante come autore della relazione del 2004 e successivamente scegliendo di emanare nuove norme di citazione nel 2007 che affermavano che nessuna relazione pagata dal Cedefop avrebbe citato gli autori. Nessuna delle opzioni scelte dal Cedefop ha dato luogo a una violazione del contratto da parte del Cedefop (o del denunciante).

47. Poiché la decisione del Cedefop di citare il denunciante come autore della relazione del 2004 non era contraria al contratto di servizi del 2004, il denunciante non ha erroneamente ritenuto che la relazione del 2006, da lui presentata conformemente a un contratto di servizi identico, consentisse anche al Cedefop di citare il denunciante come autore della relazione del 2006.

48. Il Mediatore ha ritenuto ragionevole per il denunciante credere, in buona fede, che il Cedefop potesse, come aveva fatto con la relazione del 2004, scegliere di citarlo come autore della relazione del 2006. Ricorda, a tale proposito, che la relazione del 2006 è stata presentata dal denunciante nel marzo 2007, vale a dire sette mesi prima che il Cedefop rendesse nota la sua nuova politica di citazione. Il Mediatore ha ritenuto che il Cedefop non dovrebbe pregiudicare gli autori che hanno fatto affidamento sulla *vecchia* prassi nella produzione e nella presentazione dei loro studi.



49. Sebbene il Mediatore abbia ritenuto ragionevole per il denunciante basarsi sulla prassi esistente del Cedefop quando, nel marzo 2007, ha presentato la relazione del 2006, il Mediatore ha dovuto sottolineare che la politica in vigore prima dell'ottobre 2007 non richiedeva al Cedefop di citare, *in ogni caso*, il nome di un autore sulla copertina delle sue pubblicazioni. Come indicato dal Cedefop, prima dell'ottobre 2007, le decisioni relative alla citazione degli autori sono state prese caso per caso. In quanto tale, era, durante tale periodo, nel margine di discrezionalità del Cedefop citare i nomi degli autori sulla copertina delle sue pubblicazioni, o astenersi dal farlo. Il Mediatore ha tuttavia costantemente affermato che un potere discrezionale non è lo stesso di un potere arbitrario. Un'amministrazione che dispone di un margine di discrezionalità dovrebbe sempre essere in grado di giustificare, sulla base di criteri oggettivi, il motivo per cui sceglie una particolare opzione. In quanto tale, se il Cedefop, prima dell'ottobre 2007, ha preso decisioni caso per caso riguardo a citare o meno gli autori, avrebbe dovuto garantire che fosse in grado di giustificare, sulla base di criteri oggettivi, tali decisioni. L'importanza di essere in grado di giustificare tali decisioni sulla base di criteri oggettivi è che l'amministrazione può in tal modo garantire che le sue decisioni relative alla citazione degli autori non siano né discriminatorie né sproporzionate. Il Cedefop, tuttavia, non ha, in questo caso, addotto motivi oggettivi per cui non ha citato il denunciante come autore della relazione del 2006. [8] Invece, si basa (sbagliatamente) solo sulla nuova politica di citazione e su un'erronea interpretazione dei suoi obblighi contrattuali per giustificare la sua posizione nei confronti del denunciante. Come osservato in precedenza, i) la nuova politica di citazione non dovrebbe essere applicata retroattivamente alle relazioni presentate durante il periodo in cui la vecchia politica di citazione era ancora in vigore e ii) i contratti di servizi non obbligano il Cedefop a non citare gli autori sulla copertina delle sue pubblicazioni.

50. Il Mediatore ha respinto l'affermazione del Cedefop secondo cui il denunciante avrebbe agito in malafede quando ha contestato l'applicazione delle norme di citazione del 2007 alla relazione del 2006 (cfr. punto 30 supra). Il Cedefop ha fondato la sua affermazione secondo cui il denunciante ha agito in malafede sul fatto che i contratti di servizi concedono esplicitamente e integralmente i diritti di proprietà intellettuale al Cedefop. Ha sostenuto che, poiché il denunciante era chiaramente a conoscenza dei termini dei contratti, non avrebbe dovuto agire in buona fede. Il Mediatore ha osservato che il denunciante era a conoscenza delle disposizioni contrattuali del contratto di servizi del 2004 al momento della presentazione della relazione del 2004. Tale contratto, che ha concesso al Cedefop i diritti di proprietà intellettuale relativi alla relazione del 2004, non ha impedito al Cedefop di scegliere di citare il denunciante come autore di tale relazione. Il Cedefop ha approfittato di questa flessibilità contrattuale per citare il denunciante come autore della relazione del 2004. Il contratto di servizi del 2006 era identico al contratto di servizi del 2004. In quanto tale, non vi era alcun motivo per cui il denunciante non avrebbe, in buona fede, capito che il Cedefop avrebbe potuto, e di fatto, citarlo anche come autore della relazione del 2006.

51. Per quanto riguarda i "gravi dubbi" del Cedefop sull'interesse del denunciante a una soluzione amichevole (cfr. punto 42 supra), il Mediatore era del parere che, lungi dall'avere dubbi sull'interesse del denunciante ad adottare una risoluzione conciliante, il Mediatore ha osservato che il denunciante, quando è stato informato della proposta di soluzione amichevole del Mediatore, ha espresso il suo accordo con la proposta.



52. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto necessario confermare le sue constatazioni preliminari di cattiva amministrazione (v. punto 30 supra) e formulare un progetto di raccomandazione al Cedefop, al fine di eliminare il caso di cattiva amministrazione individuato nel caso di specie.

## **PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO**

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione:

Il Cedefop dovrebbe riconoscere la paternità del denunciante della relazione 2006 nello stesso modo in cui è stata riconosciuta nella relazione del 2004 e dovrebbe pertanto inserire una rettifica in tutte le versioni dello studio che saranno distribuite in futuro.

*Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione*

53. Il Cedefop ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore e ha accettato di attuarlo a partire dal 20 gennaio 2010 inserendo una rettifica in tutte le copie dello studio distribuite dopo tale data.

54. Il denunciante è soddisfatto del risultato e ringrazia sinceramente il Mediatore e la sua squadra.

*Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione*

Il Mediatore accoglie con favore l'accettazione da parte del Cedefop del suo progetto di raccomandazione.

## **B. Conclusioni**

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Il Cedefop ha accettato e adottato le misure appropriate per attuare il progetto di raccomandazione.

Il denunciante e il Cedefop saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS



Fatto a Strasburgo l'8 aprile 2010

[1] *Politiche di orientamento nella società della conoscenza: Tendenze, sfide e risposte in tutta Europa, relazione di sintesi del Cedefop*, [il denunciante, sig. S.] , serie del *Cedefop Panorama*; 85, 2004 Lussemburgo.

[2] Contratto di servizi n. 2006-0078/AO/B/JWA/-RLAR/ConsiglioRes/011/06.

[3] *Dalla politica alla pratica, Un cambiamento sistemico all'orientamento permanente in Europa* , serie del *Cedefop Panorama*; 149, 2008, Lussemburgo.

[4] V., al riguardo, causa 159/82, *Verli -Wallace/Commissione* , Racc. 1983, pag. 2711, punto 8; Causa T-123/89, *Chomel/Commissione* , Raccolta 1990, pag. II-131, punto 34, causa T-197/99, *Gooch contro Commissione* [2000] Racc. PI pagg. I-A-271 e II-1247, punto 53, e causa T-251/00, *Lagardère SCA e Canal+ SA contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2002, pag. II-4825, punto 139 .

[5] Causa T-20/91, *Holtbecker/Commissione* , Racc. 1992, pag. II-2599, punto 53.

[6] Causa C-188/88, *NMB (Deutschland) GmbH/Commissione* , Racc. 1992, pag. I-1689, punto 53.

[7] Causa C-107/97, *Rombi & Arkopharama* , Racc. 2000, pag. I-3367, punto 66.

[8] In assenza di motivi oggettivi adottati dal Cedefop, il Mediatore ritiene che tali ragioni oggettive non esistano. Il Mediatore osserva che, al contrario, il Cedefop ha adottato motivi oggettivi in un caso analogo presentato al Mediatore, vale a dire il caso 1874/2008/BB.